SUPPLEMENTO

AL GIORNALE ECCLESIASTICO

DI ROMA.

QUINTERNO V. PER I MESI DI SETTEMBRE, E OTTOBRE
DELL'ANNO 1789.

IN ROMA MDCCLXXXIX.
Nella Stamperia di Giovanni Zempel
presso S.Lucia della Tinta.

Con Licenza de' Superiori.

Pregati dall'Autore a inserire nel nostro Supplemento la seguente lettera, crediamo che non dispiacerà al pubblico, a cui la presentiamo.

LETTERA IX.

Del diritto che ha il Papa di consacrare i Vescovi del Regno di Napoli, dell'Ab. Luigi Cuccagni Rettore del Collegio Ibernese di Roma all'Autore anonimo del Ragionamento che ha per titolo : DELL' AUTORITA' DEGLI ARCIVESCOVI DEL REGNO DI NAPOLI DI CONSACRARE I VESCOVI 1788.

1. NON vi maravigliate, Signore chiunque vi siate, s'io chiamo Lettera IX. questa mia prima, che ho l'onore di scrivervi. Imperciocchè prima del vostro ragionamento io ne avea già scritte, e pubblicate altre otto, molto analoghe alla materia che ora vengo a trattare con voi. So che in Napoli, dove tutti sanno essere stato stampato il vostro ragionamento, non sono incognite; ma voi o che non le abbiate vedute, o che incomodassero il filo de' vostri pretesi argomenti, o che le stimaste indegne della vostra attenzione, non ve ne mostrate inteso per nulla, e a me nulla importa. Esse per verità non eran fatte per voi, nè per ovviare alle pretensioni particolari, che ora

aver fatto vedere le incoerenze ; e le contraddizioni nelle quali siete caduto, non lascierò di richiamarvi ancora all'osservanza delle più antiche, e più autentiche leggi della Chiesa Universale, al lume delle quali vedrassi ridotta in polvere tutta la macchina del vostro ragionamento. Ma prima di scendere a un cotal punto mi permetterete, che per maggiore intelligenza di quei molti che non possono avere sott'occhio lo stesso libro, io ne dia una fedelissima analisi; onde mettere i miei lettori nello stato di poterne formare anche da loro stessi un giusto giudizio. Se voi siete persuaso della bontà della causa che difendete, son certo che mi ringrazierete dell'attenzione; ed io avrò il piacere d'avere nel tempo stesso soddisfatto alle premure dei miei lettori, e alle vostre. Dunque non perdiam tempo.

2. Voi nel §. 2. pag. 8. concedete *essere cosa certa, che Roma fu da principio la Città Metropoli immediata delle provincie del Reame di Napoli: e però non v' ha dubbio, che per tutto il corso de' primi IX. secoli della Chiesa, il Romano Pontefice sia stato l'unico Metropolitano delle sue provincie, e vi abbia ordinati i suoi Vescovi*. Lo stesso ripetete alla pag. 12. 13. e altrove. Nel §. 3. poi pag. 17. dite che nel X. secolo *veggendo i Pontefici Romani, che nelle Provincie del Regno di Napoli del tutto era variata la polizia civile, perchè erano sorti tanti Principati assoluti,*

ed independente l'uno dall'altro, e senza niuna suggezione a Roma, non ebbero difficoltà di accomodarvi la polizia ecclesiastica. Ed in ciò secondarono ancora le richieste, che loro furono fatte da Principi. Il perchè, essendo le città di Capua, e di Benevento, e di Salerno divenute Capitali e Metropoli ciascheduna del suo Ducato, condiscessero i Pontefici che le medesime divenissero altresì Metropoli nella polizia ecclesiastica. Onde alla pag. 20. dite poi che dal Papa Giovanni XIII. l'anno *966.* Capua fu la prima a conseguire la Dignità Metropolitica; nel *969.* Benevento fu la seconda, e quindi altre città da altri Papi conseguirono col tempo la medesima dignità. In seguito dalla pag. 27. fino alla 34. numerate le consacrazioni dei Vescovi fatte da quei nuovi Metropolitani, sulle quali più sotto vi pregherò a voler fare alcune brevissime riflessioni, che forse l'impegno e la fretta hanno involato alla perspicacia della vostra mente. Intanto io qui non debbo tacere un tratto della vostra sincerità, che leggo alla pag. 35., perciocchè voi rendete ivi giustizia allo zelo dei Papi, ed io debbo renderla al vostro candore. Dite dunque ch' *essi, siccome per mantenere in vigore la disciplina ecclesiastica, non ricusarono di privarsi della potestà di consacrare tanti Vescovi, così stimarono non contrario al buon'ordine di ritenere almeno per se il diritto di ordinare i Metropolitani; e di conceder loro l'uso del*

Pallio. Più sotto vedremo poi di qual Disciplina intendiate voi di parlare. Intanto vedo che nel §. V. pag. 37. cercate *in qual tempo, e per quali ragioni cotesti Metropolitani furono quindi spogliati della loro ordinaria giurisdizione di consacrare*; e con Romualdo Salernitano ne fissate l'epoca nell' anno 1127. attribuendone la cagione ai voleri del Re Ruggiero, il quale così prescrisse d'accordo con Eugenio III. Ci fate però avvertiti alla pag. 39. che i Metropolitani del Regno non tutt' a una volta, ma *a poco a poco, e in diversi tempi* furono spogliati di cotali loro diritti; e che l'ultimo fu quello di Benevento nel 1340. Lo stesso poi ripetete alla pag. 58.

3. Esposta dunque in tal modo l'origine, i progressi, e la decadenza del potere dei Metropolitani del Regno di Napoli, di consacrare i Suffraganei, venite pag. 40. *a esaminar le ragioni che si ebbero per togliere a' Metropolitani la potestà* di fare quelle consacrazioni, e dite che *cotesta novità senza fallo si dee ripetere dal general cambiamento della disciplina, che in quei secoli di barbarie si volle fare nella Chiesa. Le false Decretali d'Isidoro Mercatore, le quali già fin dalla fine del secolo VIII. erano comparse nella Germania, cominciarono nè tempi susseguenti a divulgarsi eziandio nell'Italia. Quindi si cominciò a spargere delle dottrine nuove, e fin allora inaudite nella Chiesa. Ed è fama*

mondo intero quell'Isidoro! Se si dasse udienza a voi e a tanti che ora scrivono contro la S. Sede, egli ebbe forza di cambiare in breve tempo l'aspetto universale di tutte le cose di Chiesa Santa, e fin le teste di tutti gli uomini. Oh che uomo maraviglioso! Ma diciamo piuttosto: *Oh follia del secolo XVIII.*! La Chiesa è impossibile che s'inganni in affari di religione; e il mondo stesso è pazzia supporlo tutto aggirato dagli artifizi d'un'uomo solo, anzi d'un'occulto impostore; in maniera che per dare udienza a costui abbia pacificamente abbandonato in breve le antiche, e universali sue religiose costumanze, per abbracciarne delle nuove incognite fino allora. Per cagionare una si potente rivoluzione non bastano migliaja di libri, che per una lunga serie di anni girino con gran fracasso per le mani d'un'infinito numero di persone? E voi mio Signore, vorreste attribuirla ad un libro solo, in tempo che nè pure v'era il benefizio della stampa, e quando l'ignoranza stessa, cui vorrebbesi accagionare tal cambiamento, era d'ostacolo alla propagazione delle nuove pratiche, e delle nuove dottrine? Chi conosce la natura dell'uomo si riderà sempre d'un paradosso, che da voi, e da tanti nemici della Chiesa vorrebbesi a dispetto della Storia, e fin del senso comune finir di realizare prima che termini il secolo XVIII., onde mantenergli la riputazione di secolo illuminato in benefizio

de' posteri. Ma quanto è più facile che questi abbiano a ridersi delle follie, e della superba presunzione dell'età nostra!

4. Avvenga però quello che si vuole, io debbo nuovamente avvicinarmi al vostro libro, perchè voi stesso pag. 50. venite *a trattare più da vicino l'argomento de' Metropolitani*, e dite *che il loro diritto nativo di ordinare i loro suffraganei fu stabilito ed autorizzato da' più solenni Concilj della Chiesa*. Onde citate i canoni del Niceno primo, dell' Antiocheno, del Calcedonese, e del Laodiceno; dai quali poi conchiudete che quel diritto fu riconosciuto, e convalidato dal *consenso universale della Chiesa, e de' Vescovi*, che è quello *che dà vigore alla general disciplina della divisione delle Diocesi, e delle provincie ecclesiastiche; e non già la sola autorità de' Sommi Pontefici* (pag. 51.). Ciònonostante, voi non lasciate pag. 54. di far nuovamente giustizia alla loro sapiente moderazione, dicendo ch'*eglino professarono, che la pienezza di potestà, che in virtù del loro Primato godono nella Chiesa, fu loro concessa per mantenere inviolabili i diritti delle particolari chiese, e non già per usurpargli, nè per privarne a loro arbitrio chiunque ne fosse in legittimo possesso*. Traete poi dal libro Diurno della Chiesa Romana la professione solenne, che i *Papi doveano fare al Sommo Dio nella loro inaugurazione*; e vi notate pag. 55. quelle parole, colle quali promet-

tevano: *Si qua vero emerſerint contra diſciplinam Canonicam, emendare.*

5. Or voi credete in viſta di ciò di mettere i Papi in contraddizione con ſe medeſimi; quaſichè foſſero i primi violatori dell' Eccleſiaſtica Diſciplina, in vece di vegliare alla conſervazione della medeſima. Sicchè volendo render ragione perchè l'ultima conſagrazione fatta dagli Arciveſcovi del Regno di Napoli foſſe del 1340. dite pag. 59. che intanto *fu l'ultima, in quanto in quel XIII. ſecolo conſeguirono alla fine i Romani Pontefici di far valere le maſſime della nuova diſciplina*; onde finirono di ſpogliare gli Arciveſcovi ed i Veſcovi dei loro primitivi diritti. *Ed ecco*, penetrato dal ſolito zelo eſclamate, *ecco le maniere, che tennero i Romani Pontefici per riſervare a ſe l'elezioni, e le conſagrazioni de' Metropolitani, e de' Veſcovi* (pag. 59.). Per quanto vedo vi ſiete dimenticato di quello che avevate detto alla pag. 36., che i Papi cioè nello ſpogliarſi del diritto di conſacrare i Veſcovi del Regno di Napoli, *ſtimarono non contrario al buon'ordine di ritenere almeno per ſe il diritto di ordinare i Metropolitani, e di conceder loro l'uſo del Pallio*. Ma pentito d' aver loro conceſſo tanto, paſſate oltre, e venite nella pag. 59. a contraſtare anche la giuſtizia del poſſeſſo in cui è preſentemente il Papa di conſacrare i Veſcovi del Regno: perciocchè francamente aſſerite, che *il preteſo poſſeſſo de' Papi*

libro permettetemi, ch' io lo riduca a poche proposizioni, affinchè a colpo d'occhio se ne ravvisi la dottrina, e si conosca il torto che avete.

PROPOSIZIONI

I. Il Papa per il corso quasi intero dei primi dieci secoli della Chiesa, e precisamente fin' all' anno 966. fù l' unico Metropolitano di tutte le provincie che compongono presentemente il Regno di Napoli.

II. Il Papa per tutto quel lungo spazio di tempo fu l' unico ad avere il diritto di consacrare tutti i Vescovi del Regno di Napoli.

III. Ma dopo la metà del X. secolo i Papi non ricusarono di spogliarsi di quel diritto in favore d'alcune Sedi del Regno, che decorarono della Dignità Metropolitica.

IV. In ciò fare stimarono non contrario al buon ordine, di ritenere per se almeno il diritto di ordinare i Metropolitani.

V. Nell' anno 1127., che è quanto dire 161. anni dopo la concessione, cominciarono però i Papi a spogliare quei Metropolitani della loro ordinaria giurisdizione di consacrare i Vescovi lor suffraganei, e si finì poi di spogliarli nell' anno 1340.

VI. Un tal diritto era, ed è nativo e ardinario dei Metropolitani; ed è autorizzato ancora da più Concilj. Onde i Principi Cri-

ſtiani poſſono, e debbono obbligarli con leggi a rientrarne in poſſeſſo; e così ſtabilire la Diſciplina un tempo autorizzata dal Gius comune Eccleſiaſtico.

VII. Anzi il Re delle due Sicilie, come vindice fedele de' Sacri Canoni, è in obbligo di reſtituire egli ſteſſo ai Metropolitani delle ſue Provincie il loro ordinario, e inalienabile diritto di conſacrare i Veſcovi; perciocchè quello che pretende il Papa, non ha il fondamento d' alcun titolo legittimo, ma è un vero ſpoglio, e una vera uſurpazione.

VIII. Ciononoſtante gli Arciveſcovi del Regno di Napoli credettero di doverſi laſciare pacificamente ſpogliare dal Papa di tali diritti metropolitici, ingannati da un'errore di fatto; dalla dottrina cioè delle falſe Decretali.

IX. Imperciocchè nel ſecol' XI. l' autorità delle falſe Decretali ſi vide così bene ſtabilita, che niuno oſava di contraſtarle: in maniera che tanto i Papi, quanto i Metropolitani, i Veſcovi, e i Principi tutti ſi credettero obbligati in coſcienza di ſeguitare la dottrina delle medeſime.

X. Da un tal errore di fatto nacque in pratica l' altro errore di dottrina, che a quei dì fu creduto univerſalmente, che lo ſpogliare i Metropolitani dei loro diritti non foſſe illecito al Papa, nè contrario alla giuſtizia ed ai Canoni.

XI. Quello però che dà vigore alla generale Disciplina della divisione delle Diocesi, e delle Provincie ecclesiastiche, non è la sola autorità de' Sommi Pontefici, ma il consenso Universale della Chiesa, e de' Vescovi.

XII. Per lo che sebbene il Papa in virtù del suo Primato goda nella Chiesa la pienezza di Potestà, essa ciònonostante gli fu concessa per mantenere inviolabili i diritti delle particolari Chiese, e non per usurpargli, nè per privarne a suo arbitrio chiunque ne fosse in legittimo possesso.

XIII. In fatti anche i Papi riconobbero una tal verità; perciocchè nella loro inaugurazione fra le altre cose che professavano, una era quella di correggere, ed emendare quegli abusi che nascevano contro la purità dell'Ecclesiastica disciplina, che i Canoni avevano stabilita.

Eccovi, Signore, tredici proposizioni, che non potrete fare a meno di non riconoscere per vostre; perche tratte fedelissimamente dalle vostre parole, e dai vostri sentimenti. Facciamoci dunque sopra la seguente.

OSSERVAZIONE.

7. Voi mio Signore concedete che il Papa dal primo nascere della Chiesa Christiana, per il lungo corso di quasi dieci secoli interi, fu

to e reintegrato. Avete dunque un bel dire che il Papa ha ſpogliato i Metropolitani del Regno, quando vi ſi dimoſtra per lo contrario, che quei Metropolitani piuttoſto ſpogliarono il Papa, o che egli almeno ſpogliò illecitamente la Sede Romana, e ſe ſteſſo, per veſtir quelli. Perloche ſe dopo qualche tempo riprese ciò che avea loro dato, non fece che riſarcire il fallo, di avere ceduto quello che ſecondo voi non potea cedere. E' vero che in viſta di quel molto, che forſe prevedeſte poterſi ripetere contro di voi, non laſciaſte di ricorrere al ſolo farmaco univerſale, che ſerve di medicina a tutti i deliri dei nemici della S. Sede; voglio dire, alle falſe Decretali d'Iſidoro Mercatore. Ma ſiccome poi concedete ſinceramente, ch'eſſe non comparvero al Mondo prima del finir dell'ottavo ſecolo, e che i Papi per lo contrario furono in poſſeſſo di tutti i diritti Metropolitici ſopra le Chieſe del Regno di Napoli dal naſcere della Chieſa ſin dopo la metà del ſecolo decimo; così è chiaro che i Papi non entrarono al poſſeſſo di quei diritti col favore dei pregiudizj delle falſe Decretali, come poi aſſerite, ma che queſti favorirono piuttoſto, ſe favore vi fu, gli Arciveſcovi del Regno. In fatti non furono eſſi alzati al grado di Metropolita, ſe non dopo che le falſe Decretali cominciarono ad acquiſtar credito nell'Italia; e ſe ne mantennero in qualche poſſeſſo per tutto il tempo della maggiore

ignoranza, qual fu appunto quello che voi segnate dalla metà del secolo X. alla metà del XIV. Questa fù l' epoca fortunata, in cui si videro tornare a fiorire in Italia le lettere; e la nuova luce, quando pur fosse vero quel che voi dite, potè ridurre la disciplina Ecclesiastica allo stato della primiera purezza, e restituire al Papa quei diritti Metropolitici, che la Sede Romana avea goduto fin dalla fondazion della Chiesa, e che le avea fatto perdere l' ignoranza dei tempi, e le falsità del finto Isidoro Mercatore. Ed ecco perciò che i Papi rientrando in quei diritti Metropolitici, che voi stesso chiamate primitivi, nativi, ed inalienabili, non altro fecero secondo i vostri principj, che ritornare all'osservanza dei canoni, restaurare quella purezza di Disciplina, ch' erasi alquanto alterata, e adempiere gli obblighi della professione fatta nella loro inaugurazione: *Disciplinam. canonicam emendare*, la quale voi riportando pag. 55. non ben ponderaste.

9. Osservate però, mio Signore, quanto sia diverso il pensare d' un' altro Scrittore Napolitano, il quale non ha molto, credette di appendere al tempio dell' immortalità, *i pubblici Voti per la Pace*. Io per verità non intendo qual pace abbia in capo costui; ma so che la divozione per quello che talvolta si è degnato chiamare Capo della Chiesa è sì grande, che volendo dare uno dei maggiori attestati, ha detto che i Vescovi

del Regno di Napoli possono non pur consagrare, ma anche *deporre il Vescovo di Roma, ove ne corre il bisogno*. E che perciò *sarebbe una bizzarria pur troppo strana, che coloro i quali consagrassero, e deponessero il Papa, non potessero poi consacrare i Vescovi...., ovvero, quel che e peggio, che un titolo di Metropolita, che l'origine non riconosce dagli Evangelj, ma sibbene dalla Polizia de'tempi posteriori, e che perciò và soggetto a cambiare colle vicende di questa, potesse impedire un diritto tanto necessario allo stato presente delle chiese, i cui limiti variano anch' essi con quei degli stati e delle nazioni!* (Annal. Eccef. di Firen, n. 15. 1789.) Costui, come vedete, non nega al Papa il diritto Metropolitico sulle Provincie del Regno, ma vuole che tal diritto nulla suffraghi, e nulla vaglia in confronto dei diritti Divini e originali dei Vescovi, in prova dei quali badate di quanto diverso argomento egli si prevalga, mentre suppone tanto piccocola cosa l'esser Metropolitano, e tanto grande per lo contrario l'essere semplice Vescovo del Regno di Napoli! I Vescovi di quel paese potrebbero secondo lui deporre lo stesso Papa, quando ve ne fosse il bisogno. Or siccome all'udire voi due, tal bisogno è già pronto, onde togliere col Papa i scandali, de' quali lo accagionate, così non dobbiamo aspettare se non che ne abbiano l'ordine dalla Corte. Guai se la Religione del Monar-

ca non teneſſe a freno l' irreligione degli adulatori ! Si vede bene, che la ſola occaſione vi manca per giugnere a tutti gli eccеſſi. Voglio però credere, che voi non abbiate mire così lontane, nè un fine così perverſo, come l'Autore di quei Voti, ma i voſtri principj non ſono forſe migliori, come vedremo ſeguitandone lo ſviluppo; e perciò ritorno al voſtro *Ragionamento*.

10. Voi concedete, che quando i Papi ſi ſono attenuti alla dottrina dei loro glorioſi predeceſſori, per circa dieci ſecoli hanno conſervato il poſſeſſo di conſacrare tutti i Veſcovi del Regno di Napoli. Dovete dunque ſimilmente concedere, che ſe ne ſono allontanati, quando hanno variato da quella Diſciplina; e perciò quando ſi ſono ſpogliati di quel diritto per cederlo ad alcuni di quei Veſcovi, ch' eſſi dichiararono Metropolitani, e che finalmente ſon ritornati alla purità dell' antica diſciplina, quando han ripreſo quei diritti Metropolitici, che ſecondo voi ſono *nativi ed inalienabili*. E' falſo dunque quello che voi dite alla pag. 97., che Roma cioè preſentemente intende di ſoſtenere la Diſciplina Novella, e che in Napoli ſi vuol ritornare all' antica. Per parlare con ſincerità dovevate dire per tutto l' oppoſto; percioc-che l' antica non è quella dei ſecoli 10. 11. 12. e 13., che vantate per voſtri, e che potrei anche cedervi ſenza pregiudizio, ma quella bensì che avea durato per il lungo ſpazio

dei primi nove e più secoli, e che ora s'intende di voler conservare. Come dunque non avete rossore di chiamare antica la Disciplina dei più barbari secoli, e nuova quella che cominciò con gli Apostoli? Con qual coraggio quando vi torna conto lodate la sapienza dei Romani Pontefici, perchè spogliarono la loro Sede di quei diritti Metropolitici, e cambiarono in questa parte lo stato dell'antica disciplina; e poi orrendamente gli biasimate quando vengono a rompere il filo delle vostre stravaganze col restaurarla, e col rimettere in vigore gli antichi canoni? Ma se la pienezza di potestà che gode il Papa in vigore del suo Primato, gli fu data, come voi dite, per conservare inviolabili i diritti delle Chiese particolari, come dunque non sarà obbligato a conservare anche i diritti della propria Sede? Tantopiù che quelli, che ora vorreste rivendicare in favore degli Arcivescovi del Regno sono posticci, perchè nati posteriormente nei secoli dell'ignoranza, e col favore delle false Decretali; laddove quei della Sede Romana nascono col nascere della Chiesa di Gesù Cristo? Dalle vostre dottrine dovete dunque conchiudere, che se in quella serie di vicende è accaduto qualche *spoglio*, fatto come voi dite *senza forma legittima*, *e da chi non avea la potestà di farlo*, esso fu in pregiudizio della Sede Metropolitana di Roma, e non degli Arcivescovi Napolitani, i quali

ſe vero è quanto dite, furono ingiuſtamente inveſtiti dei diritti, ch' erano legittimi e originali di quella. Per la qual coſa io confido nella voſtra ſincerità, che ceſſerete dal dire che il *poſſeſſo*, in cui ſono preſentemente i Papi, *non ha il fondamento d'alcun altro titolo legittimo*; perciocchè una tal conſeguenza o non ha luogo affatto contro veruno, o lo ha contro i voſtri Metropolitani, i quali dentro lo ſpazio di poco più di tre ſecoli che voi aſſegnate, o in vero non ebbero *fondamento d'alcun titolo legittimo*, onde porſi al poſſeſſo di ordinare de' Veſcovi, o l'ebbero fondato nell'autorità, e nella conceſſione del ſolo Papa.

11. Per verità voi che ſiete ſolito a calcolare sì poco l'autorità Pontificia, procurate di liberarvi dall'intrigo, e cominciate dalla pag. 13. ad aſſegnarcene un'altro affatto diverſo, e dite che la *Chieſa Romana ſtimò ben fatto conformare la polizia eccleſiaſtica a quella dello Stato*; e alla pag. 17. poi aggiugnete, che i Papi *non ebbero difficoltà di accomodarvi la polizia eecleſiaſtica..... Perchè eſſendo le Città di Capua, di Benevento, e di Salerno divenute Capitali e Metropoli ciaſcheduna del ſuo Ducato, condiſceſero i Pontefici, che le medeſime diveniſſero altresì metropoli nella polizia eccleſiaſtica. E tanto eſſi operarono con maturo e ſano conſiglio, e come eſatti oſſervatori de' ſacri Canoni. Perciocchè era ſtato già diffinito dal Con-*

cilio Calcedonese al Canone XVII. , *che, secondochè gl'Imperatori variavano lo stato delle Provincie, e delle Città, così parimente dovesse variare l'ordine delle cose ecclesiastiche*. La verità mi obbliga quì a negarvi primieramente, che il Concilio Ecumenico di Calcedonia abbia mai fatto quella generale Diffinizione, che ci assegnate nel can. 17. del medesimo: perciocchè non può esser mai generale un'ordinanza, fatta unicamente per adattarsi ai bisogni del tempo e delle circostanza, come ho diffusamente spiegato nella mia seconda lettera sotto i numeri 17. 18. 19. 20. e 21. Onde non ho bisogno di ripetervi quello che ivi a lungo ne ho detto, e che distrugge i fondamenti di quel vostro sistema; e molto meno posso ringraziarvi degli elogj, che tributate ai Romani Pontefici, per lo zelo e premura, che supponete aver essi mostrato di conservare secondo la supposta conciliare diffinizione, la Disciplina che avete impegno di stabilire. Lo zelo è vero, ma non è quello che pretendete. Vi ringrazio però, che alla pag. 18. confessate sinceramente, che *non sempre la Chiesa nella forma del governo sacro seguì l'ordine civile*, ma solamente quando *conobbe concorrervi il Bene comune della Chiesa*. In fatti imparo da S. Atanasio (epist. ad omnes Monastic. Vit. agent. num. 20.), che Capua era già *Metropoli della Campania* 600. anni prima dell' epoca, che voi assegnate, senza che il di lei

Vescovo godesse fuori della sua diocesi veruna giurisdizione, e verun diritto metropolitico. Onde sempre più chiaramente apparisce che la norma del Governo Ecclesiastico non son le leggi, nè la volontà dei Principi temporali, come vorreste far credere cambiando nomi, e natura alle cose, ma il maggior bisogno, e maggior vantaggio spirituale della Chiesa, che agli occhi della Religione non può stare disgiunto dal vantaggio ancor dello Stato, benchè non sempre tale apparisca all'occhio carnale dei falsi politici, e falsi sapienti del secolo. Per lo che sapientissimamente il Pontefice S. Innocenzio anche prima del Concilio di Calcedonia avea già diffinito: *non esse e re visum est ad mobilitatem necessitatum mundanarum Dei ecclesiam commutari; honoresque aut divisiones perpeti, quas pro suis caussis faciendas duxerit Imperator. Ergo secundum pristinum provinciarum morem Metropolitanos Episcopos convenit numerari* (epist, 24. ad Alex. Episc. Antioch. num. 2. apud Coust.)

12. Talvolta il bisogno può esigere, che nell'esterior polizia della Chiesa, e del suo governo, si facciano de'cambiamenti, ma appartiene alla Chiesa stessa, che ha in suo favore l'assistenza dello Spirito Santo, il giudicare di tali bisogni, e non ai Principi, ai quali non leggo mai che Gesù Cristo abbia promessa veruna speciale assistenza, come la promise agli Apostoli, e ai lor Successori.

Quindi è che ſe per le ragioni da me addotte nella lettera ſeconda, il Canone 17. del Concilio Calcedoneſe da voi citato, ſtimò ben fatto, che *ſi Civitas aliqua ab Imperatoria auctoritate innovata eſt, vel deinceps innovata fuerit, civiles & publicas formas eccleſiaſticarum quoque Parochiarum ordo conſequatur*; nel canone 12. avea preventivamente ſtabilito però, che *quæcumque autem civitates per literas Imperatorias Metropolis nomine honoratæ ſunt, ſolo honore fruantur, & qui ejus Eccleſiam adminiſtrat Epiſcopus, ſervato ſcilicet veræ Metropoli ſuo jure*. Uditene poi la ragione, che precede quelle parole nel canone ſteſſo, del quale ſi può dire che formino la prima parte, come le teſtè riferite ne compongono la ſeconda. Il canone dunque incomincia. *Pervenit ad nos, quod quidam, cum præter ritus eccleſiaſticos ad Potentatus acceſſiſſent, per pragmaticas unam Provinciam in duas diviſerunt: ut ex eo duo eſſent Metropolitani in eadem provincia. Statuit ergo ſacra Synodus, ne Epiſcopus deinceps tale quid audeat: quoniam is qui hoc aggreditur, ſuo gradu excidit.* Dopo queſte parole, ſeguitano l'altre che ho riferite: *Quæcumque autem ec.*, colle quali ſi compone poi tutto il canone. Or chi non vede quì che la Chieſa è quella, che non ſolo diſpone ſovranamente della ſorte ſpirituale delle Dioceſi; non ſolo moſtra di non dipendere affatto dalle leggi politiche dello Stato;

non ſolo fa vedere ch' eſſe non hanno veruna forza negli affari di Chieſa , ſinattantocchè non le abbia eſſa adottate ; ma che inoltre intima ai Veſcovi la pena di Depoſizione , ſe ricorreranno alla Corte per impetrar tali titoli ed eſenzioni , e per abuſare delle leggi e della forza degl' Imperatori , in pregiudizio de' ſacri canoni ? Dalle quali coſe appariſce , che i Papi ſe hanno elevato al grado di Metropolitane alcune Sedi del Regno di Napoli , ſeguendo lo ſpirito dei canoni , non doveaſi fare in altro modo , che riſerbando all'antica Metropoli , cioè a Roma tutti i ſuoi diritti , e riconoſcendo nelle nuove Metropoli un titolo ſemplicemente d'onore , il quale non ſoggettaſſe alle medeſime veruno di quei Veſcovi , che già dipendeano dalla Metropoli antica .

13. Tanto è vero , che come potete oſſervare in fine dell'azione ſeſta dello ſteſſo gran Concilio di Calcedonia , anche l' Imperator Marciano , ch'era così benemerito della Chieſa , domandò in grazia agli ſteſſi Padri , che in onore del medeſimo Concilio , e della S. Martire Eufemia , foſs' eretta in Metropoli di ſemplice titolo la Chieſa Calcedoneſe , ſenza pregiudizio di Nicomedia , e dei diritti di quella Sede . Eccovi il Decreto che fu propoſto è approvato . *Ad honorem ſanctæ martyris Euphemiæ , & veſtræ pariter ſanctitatis , Calchedonenſium civitatem , in qua ſanctæ fidei Concilium geſtum eſt , metropolis privilegia*

habere sancimus NOMINE TANTUM HANC HONORANTES, *salva videlicet Nicomediensium civitati propria dignitate* (Lab. tom. 4. col. 612. edit. Parif. 1671.) . Se poi ciò non vi basta , ma voleste vedere anche meglio qual fosse l'intenzione del Concilio Calcedonese su tal'affare, e qual fede avesse, ed abbia perciò la Chiesa Universale sopra un'articolo di dottrina, che interessa i suoi diritti, e la forma del suo governo, leggete l'azione Quarta di quel Concilio, e la storia della controversia insorta fra i Vescovi di Tiro, e di Berito appunto sopra i diritti Metropolitici. Io per non darvi il minimo sospetto di alterare quella storia, che tutta decide contro le moderne pretensioni del vostro libro, e di altri simili che vengon fuori a nostri giorni , ve la racconterò colle parole d'un gran nemico della S. Sede, cioè del Van-Espen , il quale però ha passate sotto silenzio molte circostanze, che fanno al mio proposito. Contuttociò eccovi il Fatto , come lo racconta quello Scrittore.

14. „ Cum per Pragmaticam, sive litteras „ Leonis Imperatoris , Berytensis Civitas „ esset erecta in Metropolim, Eustathius Epi„ scopus vi hujus erectionis prætendit quo„ que jus Metropoliticum , eoque jure oc„ cupavit quasdam Ecclesias , quæ antea ju„ re Metropolitico spectaverant ad ordinatio„ nem Tyriorum Episcopi , quin & huic di„ membrationi , jubente Eustathio consense-

„ rat Photius, actæque dimembrationi sub-
„ scripserat, sed, uti prætendebat, non vo-
„ luntarie, sed violente, seu metu minarum.
„ Itaque jam congregato Concilio, obtulit
„ Photius libellum Imperatori, quo petit
„ non obstante sua subscriptione, controver-
„ siam hanc in Concilio jam congregato exa-
„ minari & decidi. Annuit Imperator, ita-
„ que rogavit Photius ut libellus Imperato-
„ ri oblatus legeretur. Judices dixerunt, le-
„ gantur preces Photii reverendissimi Epi-
„ scopi ... Quibus lectis petierunt Judices
„ ab Eustathio Berytiorum Episcopo *quid ad*
„ *hoc allegaret*? Qui dixit: jubete eum
„ (Photium) dicere utrum secundum cano-
„ nes moveat, an secundum leges. Respon-
„ dit Photius. Ego a regulis non discedo,
„ nec volo typos Patrum evertere, sed po-
„ stulo ne jura illa evertantur: hoc est ut
„ iura & termini Episcopatuum jam constitu-
„ ti non evertantur. Judices & Senatus di-
„ xerunt. Sacratissimo Domino orbis placuit
„ non juxta sacras litteras (hoc est litteras
„ Imperatorum), aut pragmaticos typos
„ res SS. Episcoporum procedere, *sed juxta*
„ *regulas a sanctis Patribus latas*. Omni igi-
„ tur cessante a sacris pragmaticis definitio-
„ ne, canones de hoc capitulo editi legan-
„ tur. Sententiam judicum probavit & Sy-
„ nodus dicens: *Contra regulas nihil Pragma-*
„ *ticum valebit*. *Regulæ Patrum teneant*. Post
„ hæc lectus fuit Can. 4. Nicænus, qui vult,

„ ut suprema auctoritas eorum quæ fiunt ,
„ detur in unaquaque provincia Metropoli-
„ tæ. Cumque petentibus judicibus dixisset
„ Synodus: Unum juxta regulas 318. SS.Pa-
„ trum , & juxta sententiam totius sanctæ Sy-
„ nodi Photius Rev. Episcopus Tyriorum
„ Metropolis omnem potestatem ordinandi
„ in universis civitatibus primæ Phoenices
„ provinciæ habebit . Eustathius vero Rev.
„ Episcopus a sacro pragmatico typo nihil
„ amplius sibi vendicet, quam reliqui Episco-
„ pi ejusdem provinciae . Et an his assentiat
„ S. Synodus edoceat. S. Synodus acclama-
„ vit : Hoc justum judicium , hoc Dei ju-
„ dicium , hæc justa sententia . Ita contro-
„ versia terminata, Cecropius Episc. Seba-
„ stopolis suggessit, ne post hac similes con-
„ tentiones,& quæstiones oriantur statuendum
„ esse, ut in posterum cessent *ea pragmatica*,
„ quæ in detrimentum canonum a quibusdam
„ facta sunt in omni provincia. Canones au-
„ tem per omnia teneant. Petentibus autem
„ judicibus, an Synodus sententiæ Cecropii
„ consentiret, Synodus acclamavit. Omnes
„ eadem dicimus universa pragmatica cessa-
„ bunt. Regulæ teneant & hoc a vobis fiat.
„ Annuentes judices dixerunt: Ex sententia
„ S. Synodi , in aliis quoque omnibus pro-
„ vinciis regulæ teneant „ (Lab. Concil.tom.
4. in Action. 4. Concil. Calched. col. 541.
ad 552.) . Sin qui Van-Espen , il quale si
serve di quel fatto d'istoria per provare, che

Metropolitano Episcopo non præjudicat novæ Metropolis civilis erectio (De Conv. & act. Conc. Calched. Act. 4. §. 8. tom. 8. pag. 175. edit. Lovan. 1765.) .

15. Se però leggerete in fonte gli Atti del Concilio nel luogo sopra indicato , e specialmente alla colon. 544., voi troverete delle circostanze , le quali concorrono a maggiormente comprovare la Tesi del Van-Espen , e la mia ; che il Papa cioè ha un titolo il più legittimo, e il più ben fondato nei Canoni di consagrare i Vescovi del Regno di Napoli , nonostante la erezione fattasi colà di diverse Metropoli . Imperciocchè tali metropoli son di quelle, di cui dice ivi Van-Espen, che *hodie episcopales Ecclesiæ in Metropolitanas eriguntur auctoritate Rom. Pontificis*, *instantibus & petentibus plerumque principibus* ; e che per lo più sono erette in modo, che *solo nomine & honore gaudent*, *servato scilicet veræ Metropoli suo jure*. Onde lo stesso Bevereggio scrittor protestante dopo aver con abbondanza di dottrina, e di erudizione provata la stessa verità , conchiude il suo discorso così . *Civitas enim quæ a prima cujusque fundatione Metropolis fuit* , *eumdem in Ecclesiæ notitia honorem*, *etiamsi Imperii Metropolis desinat esse* , *plerumque retinere solet* , *& ex canonum Ecclesiasticorum præscripto semper retinere debet* (Codex Can. Eccles. Primit. lib. 2. cap. 5. §. 18. Vid. & §. 4. & seq. apud Cotel. Patr. Apost.

tom. 2. pag. 91. & seq. edit. Antuer. 1700.) Or che la Metropoli Romana abbia tutte quelle prerogative, che richiede quello Scrittore, voi stesso lo concedete. Perchè dunque non dovrete concedere ancora, che si dee mantenere in possesso di tutti quei diritti ch' ebbe perciò sin dalla sua fondazione?

16. Voi dunque siete in grand' inganno quando credete, che i Papi coll'autorità che hanno di Patriarchi d' Occidente, abbiano smembrate dalla Metropoli Romana tante Chiese del Regno di Napoli. In maggiore inganno siete poi quando credete, che fossero obbligati a smembrarle per seguitare l' ordine Politico. In grandissimo quando finalmente asserite, che coll'andare del tempo non potevano più riunirvele. Come mai nello scriver ciò non badaste, che se per il maggior bene della Chiesa han potuto i Papi, come voi concedete, togliere certi diritti Ecclesiastici ad una Sede, per conferirli ad un' altra, potranno ancora, concorrendo lo stesso fine, ripristinare la prima, e privarne la seconda? Anzi se hanno potuto fare quello che dite voi colla sola autorità di Patriarchi d' Occidente, come non potranno poi rimettere le cose nel pristino loro stato, coll' autorità molto maggiore di Capo, e Primate della Chiesa Universale, che è d' istituzione non ecclesiastica, ma Divina? Anzi come non potrebbero far ciò che si è veduto tutto conforme ai Canoni del Concilio Ecumenico di Calcedonia?

Forse il Papa secondo voi, tutto ha potuto e può fare quando si tratta di privare se stesso, e la Sede Romana dei suoi diritti, *nativi*, *e originali*, e nulla far può quando si tratta di repristinarla rivendicandoli? In questo caso voi non badate più al maggior ben della Chiesa, e all' utilità de' Fedeli, ma tutto condannate d' usurpazione e di violenza: laddove tutto è giusto, tutto è retto, tutto è santo, quando si tratta di spogliare la Chiesa Romana. Or io vedo in tutta l'antichità, che i nostri Padri hanno fatto molto diversamente, e voi potete riscontrarne gli esempj, che in gran copia ne ho recati nella seconda e terza delle mie lettere. Ma con un paradosso di nuovo conio concedete alla S. Sede il legittimo, e naturale possesso dei primi nove e più secoli di consacrare i Vescovi del Regno di Napoli; e poi attribuite ai pregiudizi delle false Decretali il possesso, in cui si trova anche presentemente. Vi si risponde che il possesso presente è quel medesimo ch' ebbe la S. Sede, quando nè pur esistevano le False Decretali. Anzi coi due celebri Protestanti Bevereggio e Salmasio, e poi ancora con Monsig. Bossuet da me citati nella 3. lettera §. 40., e 41. vi si può dire di più, che il possesso presente è assai più ristretto, che non era nei primi secoli; quando il Papa sembrava essere il solo Vescovo di tutta l'Italia: e che i Papi tornando in parte all'antico possesso, non hanno fatto altro,

che restaurare l'antica disciplina a norma di quella Professione di Fede, che voi trascrivete pag. 55. dal Diurno della Chiesa Romana. Dunque o l'usurpazione cominciò col nascere della Chiesa Cristiana, e i primi usurpatori furono gli Apostoli Pietro e Paolo, o in questa parte non v'è mai stata, nè v'è l'usurpazione, di cui accusate la S. Sede. Signore, qui non v'è scampo; e perciò se avete un filo di religione, anzi di buona fede, e di onestà naturale, dovete confessare che il vostro sistema è tutto falso, o che l'accusare la S. Sede di usurpazione è una vera calunnia.

17. Mi fate poi compassione quando pag. 18. citate il canone secondo del Concilio di Torino dell'anno 397., quasi che se ne potesse veramente conchiudere, che dunque le leggi politiche dello stato debbon essere la Norma della Chiesa nella distribuzione degli onori e dei diritti, che acquistar possono le Sedi Vescovili. Imperciocchè se invece di troncarlo lo aveste recato intero, o vi fareste astenuto dal farne uso, o avreste mutata la direzione delle vostre idee, per esser troppo facile a conoscersi, che il canone suddetto non favoriva punto il vostro argomento. Esso infatti è diretto soltanto a comporre pacificamente le differenze insorte fra i Vescovi d'Arles e di Vienna del Delfinato, ognun de' quali pretendeva d'essere il Metropolitano della provincia. Il Concilio dun-

que si protesta, che *ad pacis vinculum conservandum* formava il Decreto, *ut qui ex eis approbaverit suam civitatem esse Metropolim, is totius provinciæ honorem primatus obtineat* (Lab. Concil. tom. 2. col. 1156.) . Ora vedete mio Signore, che non potendosi negare, che la metropoli ecclesiastica era sovente diversa dalla civile; si potrebbe in primo luogo domandare, se il Concilio abbia inteso parlare di questa o di quella? Ma ciò poco o nulla m'importa, giacchè quando si tratta unicamente di assegnare un mezzotermine per la pace, sia qual si voglia, non si può mai da esso cavarne una regola fondamentale, che serva come di Legge, altrimenti ogni transazione formerebbe una legge a parte; ed oh quanto il Codice ne andrebbe a crescere di mole!

18. Non so poi se abbiate mai seriamente pensato a quello che francamente asserite nelle proposizioni IX. e X., cioè che la Dottrina delle False Decretali nel secolo XI. fu così universalmente approvata, che tanto i Papi, quanto i Metropolitani, i Vescovi, e i Principi, tutti si credettero in coscienza obbligati a seguitarla. E voi mio Signore, nel rigettarla, venite dunque a dichiararvi di saperne più di tutti i Papi, di tutti i Metropolitani, di tutti i Vescovi, e di tutti i Principi, che vissero in quel secolo, e che in coscienza si videro obbligati ad abbracciare siffatta regola della lor fede e del-

le loro operazioni? Ma, di grazia, siete forse un' Angelo sceso dal Cielo? Perdonatemi se vi dico, che se foste anche tale, io non dovrei credervi. Imperciocchè quì si tratta non di scienza Umana, sulla quale vorrei esservi liberale sino a menarvi buona una tal presunzione, ma di dottrina Ecclesiastica, la quale quand' anche non riguardasse che la Disciplina, pure in rapporto al fine che aver dee sempre la Chiesa nel regolamento di essa, non potrebbe non avere l' assistenza dello Spirito Santo, che l' è stata promessa da Gesù Cristo: perciocchè il Fine forma sempre una parte della sua dottrina, ed è sempre invariabile, perchè intrinseco alla stessa Chiesa. Con quanto maggior ragione debbo ciò presumere ove si parli di dottrina, come voi fate realmente pag. 49., dicendo, che tutti errarono, perche *credettero vera e legittima la dottrina delle false Decretali*? Con che venite a dire in sostanza, che tutta la Chiesa ha potuto ingannarsi, e si è ingannata veramente, non circa un semplice *Fatto Umano* ma nel creder vera una Dottrina, che voi diffinite perniciosa, e nel supporre buona e santa una pratica religiosa, che voi pretendete esser *falsa*, *strana*, *e contraria alla dottrina della vera Antichità* (pag. 48.). Ed ecco che voi non solamente cambiate nome e natura alle cose, chiamando vera antichità quella dei secoli 10. 11. 12. e 13., e condannando di novità quello, che senza interruz-

zione si è praticato dal primo nascere della Chiesa sino all'anno *966.* , ma pronunziate in oltre quell'orrenda bestemmia; che la Chiesa cioè non è più la Colonna e il Firmamento della Verità, come per l'organo di S. Paolo l'ha dichiarata lo Spirito Santo.

19. Nè crediate ch'io vi aggravi attribundovi a torto conseguenze così esecrande; perciocchè necessariamente derivano dalle vostre asserzioni. Vedetelo per un'altro verso. Tutto il mondo cattolico è d'accordo in quella regola di Vincenzio Lerinese: *Id teneamus quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est* (Common. cap. 3.); e voi solo vi credete autorizzato a segno di poterle contraddire, considerando falsa una dottrina, che nel secolo XI. accordate che fu reputata vera da tutta quanta la Chiesa? Vedo che voi negate a quella dottrina il secondo carattere: *Quod semper*: chiamandola nuova e contraria all'antichità: ma non avete riflettuto che accordandole per un certo spazio di tempo gli altri due; cioè l'universalità dei luoghi, e delle persone che formano la Gerarchia della Chiesa, e che hanno ricevuti da Cristo il diritto di rappresentarla, il deposito della dottrina, e il ministero della parola, siete costretto a concedere per vero anche il secondo carattere, se non volete necessariamente cadere nell'orribile bestemmia; che la Chiesa nel secolo

XI. ha perduto il Deposito confidatole da Gesù Cristo a dispetto della promessa di mantenerla costantemente in possesso. Non è che in virtù delle promesse del Salvatore, che la Chiesa in tutti i tempi, e in tutti i luoghi si dee conservare sempre la stessa; cioè sempre *Cattolica* per la sua universalità di tempo e di luogo, sempre *Apostolica* per la sua immancabile derivazione, sempre *Santa* per la santità del Capo. Vivificante che è Gesù Cristo, di molti membri che la compongono, della sua Dottrina e dei Sacramenti; e sempre *Una* per l'unità della Dottrina, del Sacerdozio, e del Capo Visibile che la governa. Un solo anello che voi rompiate di tal catena, si vede tosto infranta, e rovinata tutta la massa delle verità che la compongono, sconvolta e atterrata tutta la macchina della Chiesa. Ma questa essendo assistita dal braccio onnipotente di Dio, si riderà sempre di tutti gli sforzi degli uomini e dei Demonj, i quali resteranno confusi dagli stessi loro sconvolgimenti. Ond'è che lo stesso Lerinese diceva, e con lui tutto il mondo Cristiano ripete, che: *Christi .... Ecclesia, sedula & cauta Depositorum apud se Dogmatum Custos nihil in his umquam permutat, nihil minuit, nihil addit; non amputat necessaria, non apponit superflua, non amittit sua, non usurpat aliena* (Ibid.c.32.). Vedete Monsig. Bossuet, specialmente in quella sua prima Istruzion Pastorale sulle Promesse fatte da Gesù Cristo alla

Chiesa, massime dal §. 20, fino al §. 35., e troverete abbondante materia da disingannarvi. Vedete anche il Signor Nicol = *Istruzioni sopra il Simbolo* =, e in ipecie la X. sulla Chiesa al cap.6., e il P. Tommasino *Traitè des Edits, & des autres mojens pour maintenir l' Unitè de l' Eglise* ec. tom. 1. Leggetelo da capo a fondo, troverete ivi raccolti i sentimenti costanti dei Padri Greci e Latini, sopra l' *Unità e l' Universalità* della Chiesa, onde sulla scorta di siffatti Maestri, possiate liberarvi dai gravissimi pregiudizj, dai quali siete miseramente occupato.

20. Ma come mai nello scrivere siffatte cose, non vi accorgeste almeno della grossolana contraddizione in cui cadevate? Tornate a dare una breve occhiata alle tre proposizioni esposte sotto i numeri VIII. IX. e X. confrontatele colla XI. susseguente, e poi giudicatene voi medesimo, se vi sia la coerenza delle dottrine e dei sentimenti. Jo per me non solo non so combinare come possiate dichiarare falsa una dottrina, che confessate abbracciata come vera da tutti i Papi, da tutti i Metropolitani, da tutti i Vescovi, e fin dai Principi; ma nè pur so come possiate giudicarla tale nel tempo stesso che poi affermate, che il *Consenso universale della Chiesa e dei Vescovi, è quello che dà vigore all' Universal Disciplina*? Ma se così è, come potete dunque tacciare di falsa ed erronea una Disciplina, e una Dottrina, che per

vostra confessione medesima fu adottata per vera da tutta la Chiesa, e che dall' universale consenso di essa acquistò il suo vigore? E inoltre come potete combinare un tal sentimento coll' altro che insegnate nella sesta Proposizione; che i Principi cioè abbiano diritto di forzare i Metropolitani, ed i Vescovi a rimettere in vigore una Disciplina, che la Chiesa tutta ha lasciato andare in disuso? Ma il lasciarla andare in disuso senza pensare a ripristinarla non è un giudizio al men tacito della stessa Chiesa, col quale ci viene a dire, che l'uso di quella tal Disciplina, per la variazion delle circostanze, non è più così utile, com' era prima? Se appartenesse ai Principi il diritto di farla ripristinare, avrebbero ancora quello di giudicare dell' utilità e inutilità della medesima, e del bene o del male che può recare ai Fedeli. In corto, avrebbero il deposito della dottrina, che Gesù Cristo non lasciò ai Principi della terra, ma solamente a S. Pietro, e agli altri Apostoli.

21. In fatti la Potestà Ecclesiastica è somma nel suo genere, non dipende affatto da verun' altro, nè ha bisogno d' altr' assistenza fuori di quella, che Dio le ha promessa. Ond' è che non avvi in terra alcun' altra Potestà, la quale possa prescrivere al Corpo Gerarchico della Chiesa, il tempo ed il come meglio possa, e usar debba di questo piuttosto, che di quell'altro genere di Disciplina. Se i Prin-

cipi temporali facessero diversamente, si arrogherebbero l'esercizio d'un ispezione generale sopra la Potestà Ecclesiastica, che Dio non ha loro dato, ma che ha dato solamente a S. Pietro, e ai di lui Successori. Ha dunque la Chiesa per istituzione Divina la sua Gerarchia; ha cioè il suo Corpo Legislativo, ha un Capo che a quel Corpo presiede, e che ha l'incarico di farne osservare le leggi: nè v'entrano affatto i Principi o gl'Imperatori. *Nam penes Imperarores potestas non est, ut Ecclesiis leges sanciant. Attende enim quid dicat Apostolus. Quosdam quidem posuit Deus in Ecclesia, primum Apostolos, secundo Prophetas, tertio Pastores & Doctores ad perfectionem Ecclesiæ, non adjecit Imperatores*. Così parlava S.Giovanni Damasceno all'Imperator Leone Isaurico (Orat. 2. de Imag.). Altri Padri prima e dopo del Damasceno hanno detto lo stesso; lo stesso in questi ultimi tempi han ripetuto Monsig. Bossuet e tutto il Clero di Francia, e lo stesso ha insegnato anche il famoso Antonio Arnaldo idolo dei Giansenisti. Anzi egli osserva di più essere un'artifizio solito degli Eretici quello di adulare i Principi Cristiani, e di abusare del loro zelo collo spingerli a metter mano negli affari che riguardano la Chiesa. Vedete le lettere 1. 7. e 8. e il capo terzo del mio Trattato *De mutuis Ecclesia, & Imperii Officiis erga Religionem & Publicam Tranquillitatem*, dove troverete

per esteso le testimonianze dei Santi Padri, e degli Autori citati. Merita però che per disinganno vostro, e di quei che leggono il vostro Ragionamento, vi rechi quella di Basnagio famoso Eretico, il quale non potea parlare con più chiarezza contro le moderne pretensioni vostre, e di non pochi altri Scrittorelli del Secolo, i quali smaniosi procurano di migliorare la propria sorte coll' adulare i Principi temporali. Ecco dunque com' egli parla. *Neque Imperatores thuribulum, neque Episcopi gladium usurpent. Annis pene trecentis, dum Imperatores ethnici rerum potiebantur, Ecclesia absque Magistratus cognitione Disciplinam exercebat* (Diss. 4. t. 2. n. 21.)

22. Vi par, mio Signore, che tali dottrine s' accordino colle vostre? Vi pare che dall' essere i Principi Cristiani Protettori della Chiesa e de' Sacri Canoni conchiudere se ne possa, come voi conchiudete pag. 67. e 68. che ad essi si può dunque ricorrere, affinche ne mantengano salda l'osservanza, come fu stabilita dai Concilj Ecumenici; e affinche *facciano delle leggi*, *le quali obblighino i Vescovi e gli Arcivescovi dello Stato a richiamare*, *e ristabilire la disciplina autorizzata dal jus comune ecclesiastico*? Ma contro chi pretendete, che i Principi mantengano salda l' osservanza dei Canoni? Contro il Papa ed i Vescovi; cioè contro i Supremi legislatori della Chiesa costituiti da Gesù Cri-

ſto; che voi perciò degradate facendoli dipendere dai Principi in un'affare totalmente alieno dal Principato. Il diritto che voi attribuite ai Sovrani del ſecolo, tende a coſtituirli non protettori e difenſori dei Canoni, ma facitori dei medeſimi, legislatori della Chieſa, e precettori degli ſteſſi Veſcovi: perciocchè debbono imparare dai Principi qual genere di Diſciplina ſia più o meno vantaggioſa al ben eſſere dei Fedeli. Se voi foſte Veſcovo, vorrei damandarvi primieramente ſe credete che *Spiritus Sanctus poſuit Epiſcopos regere Eccleſiam Dei*? E in ſecondo luogo; se quella voſtra pretenſione ſi accordi coi diritti Divini, e primigenj dell'Epiſcopato che tutto giorno ſi grida di volere rivendicare? Reſta ſol che ſi dica che i Principi debbono ancora deſtinar i libri da leggerſi dai Veſcovi, quelli che dovranno mettere in mano del loro Clero, i Catechiſmi da doverſi ſpiegare, le dottrine, i trattati che dovranno inſegnare, e coſe ſimili. Forſe non mancheranno anche ſiffatti eſempj, nè mancheranno gli adulatori, vera peſte della Repubblica, e della Chieſa, i quali faranno applauſo a ſimili ſtravaganze, o piuttoſto ſcelleratezze.

23. Non ſo coſa mai riſponatereſte, Signore, a chi vi domandaſſe d'onde mai ſia avvenuto, che nel finire del ſecolo XVIII. ſi è laſciato di conoſcere delle verità che in tutti i ſecoli precedenti ſino al preſente, ſi era-

no conoſciute da tutti i Cattolici, e fin dagli Eretici? D'onde mai è avvenuto che mentre ſi tenta di ſpogliare tutta la Chieſa, e in modo ſpeciale il Capo Viſibile di eſſa, di quei diritti che gli ha dato Dio, e di quei, de' quali è in poſſeſſo da tanti ſecoli, ſi ſconvolge tutto il mondo, e ſi mette ſoſſopra Cielo e terra per riuſcirvi? D'onde mai è nato, che mentre da una parte ſi tentano tutte queſte coſe, dall'altra ſi grida che *Preti Fanatici*, *Curiali Romani*, *e più di tutti lo ſteſſo Papa* è la cauſa di tanti rumori, e di tanti ſconvolgimenti? Se ſi foſſero laſciate ſtare le coſe come ſtavano, il Mondo non ſarebbe libero da tante turbolenze, e da tanti ſaccheggi? Anzi non ſarebbe ſubito in pace, e non tornerebbe a fiorire per ogni dove la concordia fra le due Poteſtà? Che ſerve dunque gridare con falſo allarmi, e riclamare la più pura Diſciplina dei primitivi tempi della Chieſa, ſe non ſi ceſſa di uſurpare in tutti i modi poſſibili, i diritti di quelli, che ſono da Dio incaricati a vegliare ſopra di eſſa, e a procurare che tutto cammini ſecondo lo Spirito del Vangelo? Che ſerve fingere di zelare i vantaggi della Chieſa, ſe in vece di procurare la converſione di tanti Settarj, ſi vuole per lo contrario che niuno li ſcuota dal ſonno di morte, in cui giacciono miſeramente ſepolti; e all'oppoſto tutto ſi fa per inquietare le coſcienze dei veri credenti, e per non volerli laſciare al pieno e

libero governo ſpirituale di quei Paſtori, che ha ſcelto lo ſteſſo Dio? Che ſerve gridare di voler, che queſti rientrino nei loro antichi diritti, quando in vece di reſtituir loro quella libertà, che lor diede il Figliol di Dio, e che godettero anche nei primi tre ſecoli del Criſtianeſimo ſotto l'Impero degl' Idolatori, all' oppoſto ſi tenta di ſpogliarneli affatto? Qual riſpoſta mi dareſte voi mai, s' io vi domandaſſi, perchè gl'Imperatori Gentili ſebbene perſeguitaſſero la Chieſa, ciononoſtante non preteſero mai di entrare nell' interno della ſua religione; di regolarne gl' inſegnamenti e la diſciplina; e di farla da Pontefici nel tempio del Dio de' Criſtiani? D'onde mai naſce che un tanto ſcandalo nel ſecolo XVIII. dobbiamo vederlo difeſo con mille libri? Difeſo nella noſtra Italia, in vicinanza del Santuario, e da Scrittori Criſtiani, che fingono di zelare il più puro Cattoliciſmo! D'onde mai tanti mali ſe non dal malcoſtume, e dallo ſpirito d' irreligione di tanti falſi riformatori, che a tutto penſano, fuori ch'a riformare ſe ſteſſi? Di tanti in ſomma, che chiamano tenebre la luce, e luce le tenebre?

24. Tante ſtravaganze, e tante ſcelleratezze avrebbero dovuto commuovere non pur la voſtra religione, ma anche la voſtra ſenſibilità, in vece di penſare ad accreſcere il diſordine, e fortificare l'errore con un libro pieno

di contraddizioni e di falsità, qual' è il vostro. Molte ne ho fatte vedere, e moltissime ne ho passate, e ne passo sotto silenzio, perche sono tanto patenti e ridicole, che si farebbe lor tropp' onore a fermarvisi sopra un momento solo. Ma una stimo di non doverla tacere del tutto, ed è la Prammatica Sanzione di S. Luigi Re di Francia, che voi recate alla pag. 71. in prova delle vostre pretensioni. Signore (e discorriamola con pace fra noi) mi vien supposto che siate voi stesso l'Autore del Libercolo, o sia *Lettera d' un Canonista a un Ministro* col titolo = *La Prammatica Sanzione di S. Luigi Re di Francia proposta ai Riformatori dell' Ecclesiastica Disciplina* = 1788., e che voi siate M. A. S. V. D. P., quel desso cioè, che fu convinto dai Giornalisti Ecclesiastici di Roma, che quella pretesa Prammatica o è falsa di pianta, o è adulterata; o che supposta ancora per genuina come vorreste, è affatto contraria alle vostre pretensioni, ove si rechi intera e non tronca come voi avete fatto. E convinto di siffatte galanterie, che in parte avete dovuto ancor confessare, venite ora nuovamente appiattato, e sempre nascosto all' ombra delle tenebre, a riprodurla nel modo stesso, e a ricantare le stesse nenie e le stesse falsità, con aria di fiducia, e franchezza tale, come se tutto vi fosse stato concesso, o nulla almeno vi si fosse detto in contrario? Signore, se questo sia operare onestamente e

con buona fede, io lo lascio alla vostra sincerità, e alla vostra Religione, e sono pieno di ossequio Vostro &c.

F I N E.

NEL precedente Quinterno di Luglio e Agosto pag. 270. abbiamo promesso di dar quì una Lettera di Monsig. Arcivescovo di Firenze, colla quale accompagna una Rappresentanza da farsi a S. A. R. il Granduca di Toscana in nome proprio, e de'suoi confratelli contro gli Opuscoli di Pistoja ec. ec. Noi dunque mantenghiamo la parola, ed eccola tal quale si legge fra gli Atti dell' Assemblea nel tomo dell' Apologia, che pensò di farvi Monsig. di Pistoja, della quale in attestato della buona fede con cui scriviamo, daremo similmente conto in altro Quinterno subito che ce ne lascieranno il luogo altre materie, che abbiamo fra le mani.

Lettera dell'Arcivesf. di Firenze al Segretario del Regio Diritto, colla quale accompagna una Supplica a S. A. R. per la proibizione d' alcuni libri, e fogli periodici stampati in Pistoja.

Illmo Sig. Sig. e Padr. Colendiss.

„ Adempio la commissione datami dai Venerabili miei Confratelli, dandomi l'onore di trasmettere li annessi fogli a VS. Illma, affinchè nel momento che crederà opportuno voglia degnarsi di presentarli al Real Sovrano, onde venga, quanto è possibile, affrettato il giusto provvedimento, che dalla Real Clemenza ci fu fatto sperare, ed il quale diviene ogni dì più necessario alla tranquillità della Chiesa e dello Stato, oggetti che tanto sono a cuore di Sua Altezza Reale. Sono con profondo ossequio „.

Di VS. Illma

Di casa 12. Giugno 1787.

Sig. Auditore Vincenzio Martini
Segretario del Regio Diritto.

Devotissimo Obbligatissimo Serv.
Antonio Arcivescovo di Firenze

SUPPLICA.

Degli Arcivescovi e Vescovi della Toscana per la proibizione di alcuni Libri, fogli periodici, e Opuscoli di Pistoja ec. ec.

Altezza Reale.

„ Gl' infrascritti Arcivescovi , e Vescovi della Toscana umilissimi Servi , e Sudditi di Vostra Altezza Reale, animati dal saggio discorso, che la R. A. V. si è degnata far loro in voce relativo al veramente deplorando abuso di udirsi in bocca del popolo discorsi in certe materie di Religione, che non sono alla portata del medesimo, il quale ciarlando di quel che ignora, spropòsita e confonde l' opinione col domma , supplicano la Sovrana sua Benignità a volersi degnare di sollecitare la Religiosa Providenza da Lei pure accennata di mettere un'opportuno freno alle Stampe , e ordinare un perpetuo divieto alla pubblicazione di tanti libri, e fogli periodici, e opuscoli di partito, i quali oltre al fomentare nella imperita moltitudine le male intese conseguenze del partito medesimo, possono anche condurla insensibilmente a miscredenza,e libertinaggio con inquietudine della coscienza della R. A. V., con rammarico degli stessi Vescovi, che sono in dovere di prendere tutto l'interesse in un'affare così importante , e con danno , o almeno disdoro

della Santiſſima Noſtra Religione, la quale ſiccome è il principale ſcopo delle di Lei mire Sovrane, e il più forte appoggio del ſuo feliciſſimo Governo, così troppo preme agl' infraſcritti Veſcovi ſuoi fedeliſſimi Sudditi, che tale ſeguiti a comparire luminoſamente anche ai meno veggenti, i quali altronde finchè avranno ſotto gli occhi, e per le mani tai libri, che come può vederſi dall'anneſſo Compendio eſtratto da alcuni de'medeſimi, contengono maſſime irrequiete di partito, e principj falſi di Religione, poſſono pur troppo da eſſi prender anſa di ſemprepiù ſpropoſitare, e renderſi rei non meno preſſo Dio, che preſſo il loro Principe „.

Antonio Arciveſcovo di Firenze.
Tiberio Arciveſcovo di Siena.
Antonio Veſcovo di Groſſeto.
Pietro Veſcovo di Montepulciano.
Brunone Veſcovo di Samminiato.
Niccolò Veſcovo di Arezzo.
Pietro Veſcovo di Maſſa e Populonia.
Gregorio Veſcovo di Cortona.
D. Giuſeppe Veſcovo di Montalcino.
Franceſco Veſcovo di Peſcia.
Angelo Arciveſcovo di Piſa.
Luigi Veſcovo di Volterra.
Ranieri Veſcovo di Fieſole.
Roberto Veſcovo di S. Sepolcro.

Sulla Raccolta di Opuscoli interessanti la Religione stampata in Pistoja.

„ La sostanza della dottrina insegnata in questi Opuscoli è quella istessa, che è stata trovata altrove incoerente, assurda, pericolosa, ed ancora perniciosa, e da cui si possono trarre conseguenze capaci di sovvertire la Morale, e la Religione medesima „.

„ Nel Tom. I. Opusc. V. si stabilisce, che per l'ignoranza l'uomo tutto depravato *è nella necessità di peccare*: Tom. III. Opusc. IV. cap. 2. n. 12. che la grazia *toglie la volontà* di resistere: e cap. 1. n. 7. che la *grazia sottomette la nostra volontà alla sua potenza*. Queste massime crudamente esposte possono indurre l'idea d'un fatalismo violento, e necessitante, e così porre gli uomini in una specie di totale indolenza sull'opere buone, e cattive, facendogli pensare di essere necessitati a volere, e a non volere, senza che sopra la sua volontà vi abbia influenza alcuna il libero arbitrio, e la facoltà elettiva. „

„ Nel *cap. 6. num.* 58. si riproduce una proposizione condannata di Bajo, con cui si insegna, che l'ignoranza dei doveri naturali *senza distinzione* alcuna non scusa dal peccato, che Gesù Cristo è morto per tutti gli uomini in genere, *ma restrittivamente* per i

soli eletti, che Iddio non vuol salvare, che i soli prestinati *cap.* 7. *num.* 65. adducendosi per ragione che se Iddio volesse salvar tutti, li salverebbe effettivamente. Ognun vede in qual disperazione son capaci di gettare proposizioni di questa natura ,, .

II. Ma oltre tuttociò è cosa speciale in questa raccolta, che la scelta di molti temi particolari, la riunione di essi, e d' altri capi di questioni, a cui diede il luogo questo corpo di dottrina, giustifica il sentimento di chi crede, che il suo spirito, essenzialmente, fino da che nacque, sia quello della contesa, e della divisione, direttamente riguardo alla Chiesa, indirettamente riguardo allo Stato. Ei nacque in persone dotate di talento, e di dottrina grande, dal volersi sostenere contro la condanna fatta di certe loro proposizioni, e fu nutrito tra le apologie, e le brighe, tra gli scritti polemici sovente d'attacco, e gli atti di appello; non per iscopo di trattare pacificamente di religione, e di pietà, ma del merito personale di certi che si credevano volersi oppressi, che si coprivano dietro a certe lor proprie verità spacciate *crocifisse*, e perseguitate, animati continuamente a resistere ad ogni comando ecclesiastico, e secolare, ad abbattere, quasi bersaglio comune, certi corpi potenti; ed a chiamare il Mondo tutto a parte dell' impresa, e della vittoria. L' allarme fu generale; la illustre chiesa, e il fioritis-

ſimo Regno di Francia ſe ne riſentono forſe ancora „.

„ Col riſorgere ora tra noi il ſiſtema in un ceto di perſone, che hanno tolto a profeſſare le ſteſſe dottrine, ſembra, che inſieme ne ſia riſorto tutto lo ſpirito; e gli *Opuſcoli* ſembran fatti per iſpargerlo, e dilatarlo. Il titolo è generale, e potrebbe comprendere molte opere edificanti mediante la ſcienza, e la carità, ſchivando il partito, e la diſputa; ma vi ſi raccolgono, e pongono in viſta tutti gli oggetti che poſſono ſuſcitar gare, che talora ſi cercano a bella prova. „

„ Le due Poteſtà ſupreme tanto riſpettabili ſulla terra, formano la felicità del genere umano congiunte amichevolmente, ne fanno l' infelicità, diviſe fra loro. Gli Autori ſono ſi geloſi della loro unione vicendevole, che quei medeſimi, che ſi ſogliono accuſare di eſſere i più partitanti, hanno intitolati i loro libri *della Concordia*. Qui ſi depone la maſchera, a faccia ſcoperta s'intuona guerra in piena pace, e ſi sfida a battaglia; *Le rifleſſioni ſul Regno di Gesù Criſto* nell' Opuſc. IV. del Tom. V. *Le Regole di obbedienza per i popoli nel conflitto della Poteſtà Secolare, e dell'Autorità Eccleſiaſtica*, ivi nell' Opuſc. IV. *il Saggio dell' Intrapreſe dei Papi contro la Sovranità* nell'Opuſc. III. *del Tom.* VII. ec. tutti coſpirano, almeno almeno a diſſeminar ſoſpetti, a ſpargere ter-

rori, a tener nell'arme, a metter tutto in in moto ad ogni lieve ſtrepito. Non s'ode conſiglio di pace, parola d'amiſtà, progetto di tranquillità, compenſo di comun ſoddiſfazione; pare che s'abbia a trionfare e vincere nella diſcordia. „

„ L'infelice Chieſa d'Utrecht ritorna ſovente in ſcena non a deſtar pietà, onde s'intereſſi nell'union della Chieſa un mediatore autorevole; ma è ſempre in grida ad eſiger giuſtizia, a pretendere riparazione, a mettere in eſecrazione i ſuoi preteſi oppreſſori. Un *diſcorſo nello Sciſma, che divide la Chieſa Cattolica d'Olanda* è ſu queſto tenore il *primo Opuſcolo* del Tom. VII., *ed una Memoria ſulle maſſime dei curiali meſſe in uſo per opprimere ...... la Chieſa .... d'Utrecht*, è il III. nel Tom. VIII. „

„ Si ſuol diſtinguere la Religione naturale dalla rivelata non perchè giammai ſieno ſtate diſtinte in effetto, e Dio abbia poſto l'uomo quaſi in due ſtati diverſi, e ſeparabili, ma per andar con metodo in aſtratto, e dimoſtrarſi i doveri verſo Dio, e in quanto ci ſono noti per lume naturale, e in quanto reſtano compreſi nel lume della Fede, lo che non è di piccol uſo contro i miſcredenti. Mà nò; al Tom. V. aſſolutamente deve ciò contenere un error pratico, e reale per combatterlo vittorioſamente, ed aſſalirvi in ſeguito il Pelagianiſmo moderno; e mettere in piedi le ingiuſte condanne di

Bajo ec. Si vive di dispute ; o piuttosto , se non si fa strepito con esse, non si sa vivere . „

„ Le maniere di trattare queste materie sono tutte analoghe ad un sì bel disegno. Si esaggera l'importanza dell'affare ; e tutti s'invitano, e stimolano con motivi di coscienza ad interressarvisi. Il I. Opuscolo del Tom. IV. *sulle Novelle Ecclesiastiche di Parigi*, che offendono egualmente , e l'una e l'altra Potestà , pieno di fanatismo al §. V. num. 12., non si sa se possa mostrarsi più ardente ad infiammar sedizione al §. XLIX. num. 127. 128., ed al §. XII. num. 191. „

„ Nel Tom. V. pag. 315. cioè nell'Opusc. III. all'Artic. 10. del *Catechismo sulla Chiesa*, si riduce presto a un preciso *dovere*; cui si sollecita instantemente e compiere in tutta la seconda parte dell'Opusc. II. Tom. VI., che in undici articoli abbraccia tutti i titoli, onde ciascuno viene obbligato, e spronato a farlo. „

„ 2. Perciò si scredita la Potestà Ecclesiastica , tirando la questione a cose di fatto ; e provando in questo genere la Chiesa esser fallibile , come nell'Opuscolo II. del Tom. V. ; per far cadere chi legge a tenerla praticamente , ed effettivamente tale , nel giudizio dato sopra certi autori , e certe dottrine . Perciò s'ispira colla più petulante sfrontatezza , disprezzo , ed aborrimento contro le censure della Chiesa , quando Ella in-

tende di preservare i fedeli nella lettura di alcuni libri, o da contagio, o da pericolo, come nell'Opusc. VIII. del tom. I., e nel II. III. IV. e V. del Tom. II. Perciò si presentano esempj di Personaggi, che non hanno curato le Sacre Podestà, e se ne recano distesamente gli appelli, e si difendono nel Tomo VI. coll'Opusc. I. e II.; laonde spogliano di tutta l'autorità i giudici ecclesiastici, ascrivendogli alle solite Cabale, come all'Opusc. III. Tom. V. pag. 192., e questi stessi giudici si soggettano al giudizio privato, e particolare di ciascheduno. Ved. Tom. V. Opusc. III. Art. 10. pag. 325. „

„ 3. Si procura di togliere ogni ribrezzo al reato di disobbedienza alle pene canoniche, al pericolo, o timore di scisma. Quanto al primo, se un gran corpo di Vescovi col loro capo uniformemente giudica, al Tom. V. Opusc. II. pag. 187. si esorta in termini *a disobbedire*: nel seguente all'Artic. 10. pap. 318. si dichiara criminale *la neutralità*; si sostiene giusta, e necessaria in questi casi la resistenza a pag. 325. e seg. Quanto alle pene si cercano occasioni di ritrovare la scomunica ingiusta, per inculcarne sicurtà, posto che essa da qualcuno sia giudicata tale. Ved. Tom. VII. Opusc. II. num. 27. pag. 173., ma di professione se ne ragiona alla Lettera, che forma l' Opusc. II. del Tom. VIII., ove la Dama, a cui cui si figura scritta, s' incoraggisce, e a non temerla minacciata nella

presente causa, e nelle simili, e a non osservarla fulminata. „

„ Finalmente non potrebbe esser più lepida l' idea, che si dà replicatamente dello Scisma, nel quale per quanto scopertamente si disobbedisca, e si disprezzi l' autorità del comando, non s'incorre mai quando un' affettato rispetto nei vocaboli, in mezzo agli atti più sediziosi tiene i resistenti verbalmente uniti alla Chiesa; come in sostanza si comprende dall'Art. 10. *nel Catechismo sulla Chiesa* Tom. V. Opusc. III.

I quattro celebri patriarchi del partito appellante protestano, che l'atto loro di appello dai giudizio della S. Sede non toglie *il vincolo indivisibile dell' Unità Ecclesiastica* (Tom. VI. Opusc. I. pag. 6.), nè l' intenzione *di non dire*, ed anche *di non pensare cosa alcuna contraria alla Chiesa, Una, Santa, Cattolica, Apostolica, Romana, nè all' autorità della Sede Apostolica, nè il rimanere attaccati ad essa con una Comunione inviolabile fino all' ultimo respiro di lor vita e il non partirsi giammai dall' obbedienza, che è dovuta al nostro S. Padre il Papa* (Opusc. IV. pag. 56. 57.) come se bastasse essere uniti a parole, quando i fatti persuadino tutto il contrario. „

„ All' udire uno dietro l' altro questi sentimenti, pare che il popolo debba, come già dicesi, che sortiva dalle prediche dei Ministri Protestanti, levarsi in furia, spirante

rabia, e sterminio. Ma tutti questi sentimenti possono dagl' ignoranti torcersi ancora, e farsi valere contro la Potestà Sovrana, al cui giudizio con simili pretesti sarà lecito di contradire, e di disubbidire ai comandi, resistere, e ribellarsi, quando ciò da un particolare si giudichi giusto, e necessario. E lo sperimentò pur troppo a suo danno la Francia, quando unitosi il potere del Trono col Santuario, a disfare un partito caparbio, tumultuante, e pregiudiciale, ei colla stessa ostinazione, e temerità resistè alla Potestà Civile, colla quale aveva gia calpestata l'autorità della Chiesa. „

I medesimi Arcivescovi e Vescovi dopo avere in codesta Memoria denunziata la Raccolta degli Opuscoli di Pistoja, denunziarono anche lo scelleratissimo libro intitolato = *Gesù Cristo sotto l'Anatema* = con un' altra Memoria, che si legge subito dopo quella prima col titolo seguente.

E S A M E

Del Libercolo GESU' CRISTO SOTTO L'ANATEMA stampato in Pistoja per Atto Bracali nel 1786.

I.

.. Il Libro è empio, sostanzialmente. La

la Sinagoga è la figura della Chiesa (1); dunque si devono in questa compire tutte le cose in figura succedute in quella (2). Ma in quella i Principi prevaricarono, condannarono Gesù Cristo, e lo posero sotto l'Anatema; e la Sigagoga fu repudiata come un'adultera: (3) Dunque anche nella Chiesa i Principi suoi hanno a prevaricare, anatematizar la verità, crocifiggerla nei membri vivi di Gesù Cristo; e la Chiesa devesi rinnuovare. La prevaricazione compiesi adesso contro gli Appellanti; il resto anderà compiendosi in avvenire. „

„ I. (4) E' un' empietà, contro di Gesù Cristo il porre se stesso, in qualità di giusto perseguitato ingiustamente, a paragone con esso in questa causa. „

„ II. (5) E' un' empietà contro la Chiesa di Gesù Cristo, il porlo alla pari colla Sinagoga, nella prevaricazione e nel merito della pena, e nella pena medesima. E' essenziale alla Chiesa, che ella sia sempre il Corpo mistico di Gesù Cristo, sempre ad esso congiunta, e sempre santa. „

„ III. (6) Si ammette nella Chiesa tale

(1) Art. 2. pag. 9. art. 3. pag. 18. art. 9. p. 42.

(2) Artic. 4. pag. 19.

(3) Art. 4. pag. 19. Art. 5. pag. 22. ec. Art. 8. pag. 37. Art. 10. pag. 44. Art. 11. pag. 50. ec.

(4) Art. 8. pag. 34. Art. 9. pag. 41. Pref. pag. 11. ec.

(5) Luoghi citat., ed Art. 2. pag. 63. ec.

(6) Pref., ed Art. 24. pag. 139. Art. 25. pag. 149.

oscuramento di Fede non solo possibile, ma attuale, che ella si trovi ridotta a pochissimi, esempli grazia, a quattro o sei Vescovi, altrettanti Parochi ec. Ciò (1) gli toglie la visibilità, l' infallibilità, l' indefettibilità, trè suoi attributi essenziali. Il primo, perchè il carattere di visibile hà da essere in modo sensibile, non per via d' esame, ha da essere di esterna professione di Fede, non per il peso intrinseco delle prove dei dommi, che si professano. E contro tante migliaja, sei o dodici divengono un niente. Il Secondo, perchè tutti moralmente consentendo in un domma, che sia falso, la Chiesa è visibilmente caduta in errore. Dunque è mancata, che era il terzo. „

„ (2) Questo è quasi confessato apertamente, quantunque negato in parole. Vi si concede la condanna delle proposizioni nel senso stesso, in cui debbono (dicesi) e credersi e sostenersi, e si vuole che ciò non nuoca all' infallibilità della Chiesa. Che significa questo nella bocca d'un'appellante? „

„ (3) IV. Conseguentemente i privati sono giudici del giudizio medesimo della Chiesa ec. „

---

(1) Artic. 6. pag. 26.

(2) Prefaz. pag. 15. ec. Artic. 24. pag. 120.

II.

„ (1) Il libro per iſcopo diretto, e primario, è ſciſmatico, e ſedizioſo. Egli è fatto per mantenere oſtinati contro il giudizio della Chieſa gli appellanti, ed animar (2) tutti ad unirſi con loro (3). Non è riſparmiato il Trono, che s' intereſſa a ſoſtegno della Religione (4). Si dipinge l' autorità conſenziente della Chieſa, e la reale, come l'effetto della cabala intrigante di un'Ordine ſolo ora ſoppreſſo. I. I (5) Veſcovi, ed il loro Capo, ſono della ſteſſa tempra dei Principi, dei Sacerdoti, e del primo tra loro. II. (6). E per infamar tutti ſi eſaggerano i loro difetti, o veri, o falſi, come faceva Wicleſſo ec. „

III.

„ Il libro è fanatico, ed anche perciò pericoloſo. Baſta a ſentirlo, la maniera, con la quale ſi eſaltano i preteſi miracoli de Santi Appellanti, e particolarmente del Diacono

---

(1) Pref. pag. 25. ed Art. pag. 54. e 58. Art.14. pag. 71. art. 15. pag.72. art. 23. p.132.

(2) Artic. 4. pag. 101.

(3) Artic. 11. pag. 52.

(4) Art. 20. pag. 111. v. p. 17.2[illegible].31.49.161. ec.

(5) Art. 6. pag. 27. e Maſſ. pag. 30. Art. 7. pag. 31. Art. 9. pag. 41.

(6) Art. 11. p.50. Art. 14. pag. 65. Art. ult. pag. 162.

Paris, nei quali si spendono otto articoli (1). Furono essi una volta l'oggetto delle risa di tutta la Francia; è celebre il nome di *Convulsionarj* dato ai creduli divoti, se ne ride ancora. Ma dai libertini il discredito facilmente se ne stende ai miracoli veri, i deboli nella fede i meno istruiti si scandalizzano. Sarebbe l' obbrobrio della Chiesa Toscana, se perciò ella divenisse ridicola agli occhi dell' Universo, e meno fedele a quelli di Dio (2). Ma per giunta si osservi quanto s'insinua sulla pronta rinnovazione della Chiesa mediante la conversione dei Giudei promessa prima della fine del Mondo. A qualche verità di cui si abusa, si mescolano, e si appoggiano immaginazioni di un'animo soverchiamente riscaldato, il cui reo contagio può nel popolo produrre i più grandi sregolamenti. L' ultimo (3) articolo, che contiene i passi della Sacra Scrittura, dei Padri, e dei Concilj, conformi all' espressioni di Quesnello, e riportati sotto le di lui parole, è distesο col solito artifizio. Il principale è, che si prendono quà e là proposizioni tra lo distaccate, e senza la relazione al contesto, ed al sistema generale, che è quello in ordine al quale son dette, e che ne determina il significato. Vi è ancora quello,

che il passo posto a soccorso difende una parte della proposizione sovrapposta, che è buona, e non lascia riflettere ai meno cauti sull' altra parte, ove stà il veleno, e la condanna.

Vi è pur l'altro, che molte proposizioni essendo talora in pratica vere, e talora sott' altre circostanze false, ed essendo quivi espresse indeterminatamente, e senza precisione, se sono alcuna fiata nei Santi Padri, il popolo, che non li legge, ma li sente spiegare, non pericola; ma se ne legge parti staccate, e molto più le proposizioni, che vi si fondano, e sono nel cattivo senso condannate, o egli erra, o corre pericolo inevitabile di errare. „

LE riferite sono le Memorie autentiche presentate a nome dei mentovati quattordici Arcivescovi e Vescovi della Toscana a S.Al. Reale. Monsignor di Pistoja ne rimase oltre modo colpito, e vi rispose in due maniere; 1. con una lunga lettera al Sovrano, nella quale mette in opera tutta l'arte per interessarlo a favor suo, e della sua causa; e poi con due Risposte Teologiche, una delle quali è in difesa degli Opuscoli Pistojesi, e l'altra del libercolo = *Gesù Cristo sotto l'anatema* =. Noi le faremo conoscere amendue; ma intanto non possiamo dispensarci dal dire, che la via della Chiesa è quella dell'Autorità, e non delle lunghe dispute, delle disertazioni, e dei raziocinj. Gesù Cristo disse agli Apostoli, e in persona loro anche ai successori, che predicassero, istruissero, e catechizzassero; e non già che facessero delle dissertazioni, e portassero in giro de' libri pieni di sillogismi, onde persuadere i popoli della verità del Vangelo. Un tal metodo era proprio dei Filosofi del Paganesimo, e dei Sofisti. Nel caso presente un Corpo di quattordici Vescovi uniti reputano perniciosi i libri indicati, e manifestano il loro giudizio nella maniera la più ferma, e la più autentica. Tanto dee bastare in coscienza ai fedeli delle loro Diocesi per doverli avere in orrore

tutti i Cristiani inclusivamente gli stessi Vescovi sono obbligati ad ubbidire. I libri suddetti dopo lungo e maturo esame, sono stati giudicati veramente cattivi e perniciosi, e perciò solennemente condannati dalla S.Sede. Chiunque si pregia d'essere vero figliuolo della Chiesa, in qualsivoglia luogo del mondo egli sia, non dee dunque esitare un momento fra il sì ed il nò, ma dee subito ripudiar libri, che infetti sono di micidiale veleno. I sofismi di Monsig. di Pistoja, oltre l'essere inconcludentissimi di loro natura, non potranno mai indebolire così grande autorità, e noi quando fedelmente gli riferiremo, ci faremo anche un dovere di farne conoscere la frivolezza in un modo concludentissimo. G. H.